



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 29/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO" .

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Valestri Alessandra.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

I presenti sono n. 16.

Si dà atto che i Consiglieri Comunali Baraldi Solange, Maione Antonio, Balestrazzi Matteo, Ruini Cecilia e Strumia Elisabetta partecipano alla seduta in videoconferenza.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Benassi Daniele, Roncarati Alessia e Farina Laura, quest'ultima in videoconferenza.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/11/2021 sono state approvate delle modifiche allo Statuto Comunale, adottato con atto n. 101 del 04/10/91 e successive modificazioni ed integrazioni;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che, in particolare, il nuovo testo vigente prevede, all'art. 62, comma 1, che le modalità di svolgimento del referendum vengano disciplinate da apposito regolamento comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguarsi a quanto prescritto dallo statuto vigente e procedere quindi all'adozione di un regolamento comunale avente il suddetto contenuto;

Dato atto che, a tal fine, è stata predisposta una bozza di documento che è stato oggetto di condivisione e discussione da parte della commissione affari generali nelle seduta del 20 dicembre 2021;

Visto ed esaminato il nuovo testo predisposto a seguito del confronto avvenuto nell'ambito della suddetta Commissione;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed, in particolare, l'art. 7 che testualmente recita: “ Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo schema di “Regolamento comunale per la disciplina del referendum consultivo propositivo abrogativo” allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- il Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sul Patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 16 – Astenuti: 0

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 1 (il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

“MoVimento 5 Stelle”)

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:
«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO»
che si compone di n. 30 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale, il regolamento viene pubblicato per quindici giorni all'Albo del Comune di Casalgrande;
5. di disporre che sia data notizia dell'adozione del presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO



COMUNE DI CASALGRANDE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL REFERENDUM**

Consultivo Propositivo Abrogativo

approvato con Delibera di CC n. XX del XX

Sommario

Capo I.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Finalità e fonti.....	3
Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni.....	3
Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria.....	3
Art. 4 - Effettuazione del referendum.....	3
Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum.....	4
Capo II.....	4
COMMISSIONE PER IL REFERENDUM.....	4
Art. 6 - Commissione per il referendum - Costituzione – Compiti.....	4
Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento.....	4
Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione.....	5
Capo III.....	5
REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali.....	5
Art. 10 - Procedimento istruttorio.....	5
Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale.....	5
Capo IV.....	6
REFERENDUM PROMOSSO DAI CITTADINI RESIDENTI.....	6
Art. 12 - Comitato promotore.....	6
Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria.....	6
Art. 14 - Raccolta delle firme.....	6
Art. 15 - Autenticazione delle firme.....	6
Art. 16 - Ammissibilità del referendum.....	7
Art. 17 - Indizione del referendum.....	7
Capo V.....	7
DELLA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.....	7
Art. 18 - Ufficio elettorale di sezione.....	7
Art. 19 - Disciplina della votazione.....	7
Art. 20 - Operazioni di scrutinio.....	8
Art. 21 - Ufficio centrale per il referendum - Reclami.....	8
Art. 22 - Proclamazione provvisoria dei risultati.....	8
Art. 23 - Proclamazione definitiva dei risultati.....	8
Capo VI.....	9
DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 24 - Propaganda elettorale.....	9
Art. 25 - Scheda per la votazione.....	9
Art. 26 - Disciplina del procedimento referendario.....	9
Art. 27 - Tutela dei dati personali.....	9
Art. 28 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	9
Art. 29 - Rinvio dinamico.....	9
Art. 30 - Entrata in vigore.....	9
Allegato A.....	10
(Art. 12 del regolamento).....	10
Allegato B.....	13
(Art. 14 del regolamento).....	13
Allegato C.....	16
(Art. 25 del regolamento).....	16

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e fonti

1. Quale strumento incisivo di democrazia diretta e per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, con l'intento di agevolare il rapporto tra organi elettivi e corpo elettorale, è ammesso il referendum consultivo, abrogativo, propositivo.

2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum previsto dall'art. 8, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 61 del vigente statuto comunale.

3. Per i referendum relativi a modificazioni al territorio trova applicazione il combinato disposto:

- degli artt. 132, comma 2 della costituzione, come modificato dall'art. 9, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e 133;
- dell'art. 41 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
- delle norme regionali.

Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Comunale, il referendum può riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

- a) Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso aziende enti ed istituzioni;
- c) tributi locali, tariffe, mutui, prestiti e bilancio;
- d) ordinamento del personale del Comune, di aziende speciali ed istituzioni;
- e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- f) proposte che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria.

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto Comunale, il referendum può essere richiesto:

- a) dal dieci per cento del corpo elettorale;
- b) dal consiglio comunale, con apposita deliberazione adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 4 - Effettuazione del referendum.

1. Ogni anno può avere luogo una sola consultazione referendaria richiesta dai cittadini.

2. Nella consultazione sono ammessi non più di quattro quesiti referendari. Le consultazioni promosse dal consiglio comunale non concorrono alla determinazione del numero massimo dei quesiti referendari ammissibili nell'anno e possono tenersi in qualsiasi periodo dell'anno, senza alcun limite se la richiesta è approvata dai due terzi dei consiglieri in carica. Se sono state presentate più richieste, l'ammissione è determinata dall'ordine di presentazione e, i quesiti referendari eccedenti, si svolgono l'anno successivo.

3. In nessun caso è consentito l'abbinamento del referendum comunale con altre operazioni di voto. In particolare, ai sensi dell'art. 61 comma 4 dello Statuto Comunale, i referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum.

1. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale:
 - a) tutte le operazioni preparatorie dei referendum sono sospese e riprenderanno il loro corso a partire dal 90° giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti;
 - b) i referendum già indetti dovranno svolgersi entro 120 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti:
 - a) i promotori, nel caso di referendum richiesti dai cittadini, hanno facoltà di revocare la richiesta;
 - b) il consiglio comunale potrà revocare la deliberazione relativa al referendum di iniziativa consiliare.
3. In qualsiasi momento, tutti i promotori per i referendum richiesti dai cittadini ed il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, possono revocare il referendum richiesto.
4. Sulla sospensione e revoca dei referendum, sentita la commissione tecnica, si pronuncia, con provvedimento definitivo, il sindaco il quale, con lo stesso atto dispone la revoca o la prosecuzione del procedimento referendario.

Capo II

COMMISSIONE PER IL REFERENDUM

Art. 6 - Commissione per il referendum - Costituzione – Compiti

1. La commissione per il referendum è così composta:
 - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Consigliere comunale nominato dal gruppo di maggioranza;
 - Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
 - Segretario Comunale o suo delegato;
 - Responsabile del servizio elettorale del Comune, che svolge le funzioni di segretario.ed è costituita con decreto del sindaco, di regola, entro 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale e, comunque, entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta referendaria.
2. Con lo stesso decreto, al responsabile del servizio elettorale, è attribuita la funzione di segretario della commissione.
3. La commissione per il referendum:
 - a) esprime parere non vincolante sulla ammissibilità delle richieste referendarie;
 - b) vigila sul regolare svolgimento delle consultazioni referendarie;
 - c) svolge funzioni di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali;
 - d) si costituisce, a partire dalle ore 7:00 del giorno della consultazione referendaria, in «ufficio centrale per il referendum»;

Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento

1. La commissione per il referendum, nel rispetto del presente regolamento, è convocata dal presidente, sempre in seduta pubblica, nella sala del consiglio comunale.
2. Per la convocazione sono osservate le formalità previste per la convocazione del consiglio comunale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Per le decisioni è prescritta la maggioranza dei presenti.
4. Tutti gli avvisi di convocazione della commissione sono comunicati:
 - a) a tutti i componenti del comitato promotore per i referendum richiesti dai cittadini;
 - b) a tutti i sottoscrittori della richiesta di convocazione del consiglio comunale, per i referendum promossi dai consiglieri comunali.
5. Copia dell'avviso è affissa all'albo pretorio comunale.

Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione

1. E' prevista la corresponsione di un gettone di presenza della somma pari all'indennità giornaliera di presenza lorda attribuita ai consiglieri comunali ai membri della commissione, salvo che per i dipendenti comunale che esplicino le relative funzioni nell'ambito del proprio orario di servizio.

Capo III**REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali**

1. Il consiglio comunale può deliberare, in qualsiasi momento, l'indizione di referendum.
2. La proposta di referendum consultivo, propositivo, abrogativo è presentata al presidente del consiglio comunale dai componenti del consiglio stesso nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale ai fini della convocazione del consiglio.
3. La proposta di deliberazione di cui al comma 2 deve contenere il quesito formulato in modo univoco e semplice.

Art. 10 - Procedimento istruttorio.

1. Il presidente del consiglio comunale entro 5 giorni dal ricevimento invia copia della richiesta di referendum consultivo, propositivo e abrogativo alla commissione di cui al precedente art. 6 per il parere di competenza.
2. La commissione, entro i 30 giorni successivi, procede all'esame della richiesta attenendosi ai seguenti principi:
 - a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;
 - b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - c) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.
3. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto inerisce l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.
4. La commissione, entro il termine di cui al precedente comma 2, invia il relativo verbale al presidente del consiglio comunale.

Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di cui al precedente art. 10 il presidente del consiglio comunale dispone l'inserimento all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile della trattazione della richiesta referendaria.
2. Se la proposta referendaria è approvata dai consiglieri assegnati a maggioranza qualificata come richiesto dal precedente art. 3, con lo stesso verbale viene fissata la data in cui il referendum dovrà svolgersi. Il sindaco, con proprio decreto, dispone la convocazione dei comizi.
3. Nel caso in cui la proposta non sia approvata, il Sindaco, con proprio decreto, dispone l'archiviazione degli atti.
4. I decreti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono pubblicati all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti.

Capo IV

REFERENDUM PROMOSSO DAI CITTADINI RESIDENTI

Art. 12 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, propositivo, abrogativo costituirsi in «comitato promotore», devono presentare, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, al protocollo generale del comune, proposta scritta, su modello conforme all'allegato A).

2. I cittadini promotori, non meno di 50 e non più di 100, tutti iscritti nelle liste elettorali del comune, alla proposta di referendum devono allegare una breve relazione sui motivi della richiesta referendaria. L'ufficio elettorale comunale certificherà, in calce alla richiesta, l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i richiedenti.

Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria

1. La richiesta di referendum deve indicare:

a) l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini semplici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta;

b) quattro promotori, due effettivi e due supplenti, per le eventuali comunicazioni concernenti il referendum proposto;

c) la dichiarazione che nessuno dei proponenti ha sottoscritto, nel triennio precedente, altra richiesta referendaria.

Art. 14 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme, pari al dieci per cento del corpo elettorale, deve essere effettuata su fogli di carta libera, modello conforme all'allegato B).

2. Ciascun foglio deve recare, stampato a cura dei promotori, il quesito formulato nell'istanza del referendum.

3. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, prima dell'uso, per la vidimazione, alla segreteria comunale.

4. Il segretario comunale appone su ciascun foglio, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce, senza ritardo, ai promotori che ne rilasciano ricevuta.

5. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

Art. 15 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune, dal giudice di pace, dal sindaco o da un suo delegato, dagli assessori e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

3. L'autenticazione deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione può anche essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, deve essere indicato il numero delle firme raccolte.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque, impedito ad apporre la propria firma.

Art. 16 - Ammissibilità del referendum

1. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritte dallo statuto e dal presente regolamento, delibera a maggioranza, la commissione per il referendum, entro 30 giorni dal deposito della richiesta stessa.

2. Qualora la commissione per il referendum riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per l'eventuale sanatoria o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Art. 17 - Indizione del referendum

1. Il verbale relativo all'esame di ammissibilità del referendum deve essere trasmesso al presidente del consiglio comunale entro i 5 giorni successivi.

2. Il presidente del consiglio comunale, con le procedure di cui al precedente art. 11, comma 1, convoca il consiglio comunale.

3. Se la proposta di referendum è approvata con il voto favorevole dei consiglieri assegnati, con lo stesso verbale viene fissata la data in cui il referendum dovrà svolgersi. Il sindaco, con proprio decreto, dispone la convocazione dei comizi.

4. In caso di più quesiti referendari, in tutti gli atti, i quesiti stessi sono indicati nell'ordine di presentazione delle richieste.

5. Nel caso in cui la proposta referendaria non è approvata, il sindaco, con proprio decreto, dispone l'archiviazione degli atti.

6. I decreti di cui ai precedenti commi 3 e 5 sono pubblicati all'albo pretorio comunale e negli altri consueti luoghi della pubblica affissione e notificati a tutti i promotori.

Capo V

DELLA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 18 - Ufficio elettorale di sezione

1. Per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione trovano applicazione le norme di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, all'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e all'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.

2. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, tenuto conto che le operazioni di voto si concludono in una sola giornata, è corrisposto un compenso nella misura pari a quella fissata dall'art. 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 - Disciplina della votazione.

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, hanno diritto di partecipazione ai referendum.

2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

5. Le operazioni di voto iniziano entro le ore 8 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno di votazione.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, per le operazioni di voto trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni negli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento delle stesse.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del sindaco di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione, viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

4. Per le operazioni di scrutinio trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

Art. 21 - Ufficio centrale per il referendum - Reclami.

1. L'ufficio centrale per il referendum è costituito dai componenti della «commissione per il referendum» di cui al precedente articolo 6.

2. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, decide in pubblica adunanza, l'ufficio centrale per il referendum.

Art. 22 - Proclamazione provvisoria dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio l'ufficio centrale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, al numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari, espressi rispettivamente con il SI, con il NO, «BIANCHE» e «NULLE».

2. Ai sensi dell'art. 63 comma 1 dello Statuto comunale, la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Al termine delle operazioni di propria competenza l'ufficio procede alla proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.

4. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio è redatto verbale in duplice copia che vengono inviate al sindaco e al presidente del consiglio.

5. Avverso le operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è ammesso ricorso al consiglio comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione del risultato provvisorio.

6. Il consiglio comunale, prima di procedere alla proclamazione definitiva dei risultati, si pronuncia sui ricorsi presentati.

Art. 23 - Proclamazione definitiva dei risultati.

1. Entro il termine di 60 giorni dallo svolgimento della consultazione referendaria, i risultati del referendum vengono sottoposti all'esame del consiglio comunale, che provvede ad assumere apposita deliberazione con la quale:

a) prende atto della proclamazione provvisoria dei risultati della consultazione effettuata dall'ufficio centrale per i referendum;

b) provvede sugli eventuali reclami presentati nei termini ai sensi del precedente art. 22 e a dichiarare l'irricevibilità di quelli presentati fuori termine;

c) procede alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria;

d) sottopone a votazione un ordine del giorno programmatico conseguente.

2. Ai sensi dell'art. 63 comma 2, dello Statuto, se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al

Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati di cui al precedente comma 1, lettera b), la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, secondo quanto previsto dall' art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Propaganda elettorale

1. Per la propaganda trovano applicazione le norme di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25 - Scheda per la votazione.

1. Alla stampa delle schede di votazione, conformi all'allegato C), la cui spesa farà carico al bilancio comunale, provvede il responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Art. 26 - Disciplina del procedimento referendario.

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi al referendum consultivo, propositivo, abrogativo sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 27 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 28 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili:

- a) la legge 25 marzo 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni e integrazioni;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 29 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

VIDIMAZIONE*Allegato A***IL SEGRETARIO COMUNALE**

Timbro

(Art. 12 del regolamento)**PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO, ABROGATIVO, PROPOSITIVO***(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)***RELAZIONE****QUESITO REFERENDARIO**

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

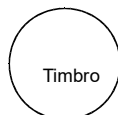
Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
Documento di identificazione					
2					
Documento di identificazione					
3					
Documento di identificazione					
4					
Documento di identificazione					

Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
5					
Documento di identificazione					
6					
Documento di identificazione					
7					
Documento di identificazione					
8					
Documento di identificazione					
9					
Documento di identificazione					
10					
Documento di identificazione					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.
.....),
(indicare il numero in cifre e in lettere)
da me identificati, a norma dell'art. 21, c. 2, del d.P.R. n. 445/2000,
con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno
sottoscritto in mia presenza.
....., data



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

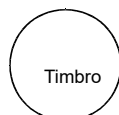
*Comune di CASALGRANDE***UFFICIO ELETTORALE****CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE
NELLE LISTE ELETTORALI**

Viste le liste elettorali generali;

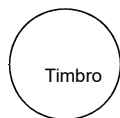
CERTIFICA

che i n. cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste
elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

..... //

**Il responsabile del servizio**

.....

VIDIMAZIONE**Allegato B****IL SEGRETARIO COMUNALE****(Art. 14 del regolamento)****RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO, PROPOSITIVO ABROGATIVO***(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di
nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in
questo foglio ed in numero atti separati

SOTTOSCRIVONO

la richiesta di referendum comunale

- ☐ Consultivo
☐ Propositivo
☐ Abrogativo

sul seguente quesito

QUESITO REFERENDARIO

--

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono

altresì informati del fatto che titolare dei dati è

.....

Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
Documento di identificazione					
2					
Documento di identificazione					
3					
Documento di identificazione					

4					
Documento di identificazione					
<i>Numero progressivo</i>	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	<i>Firma</i>	<i>Riservato al comune Numero di iscrizione nella lista elettorale generale</i>
5					
Documento di identificazione					
6					
Documento di identificazione					
7					
Documento di identificazione					
8					
Documento di identificazione					
9					
Documento di identificazione					
10					
Documento di identificazione					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

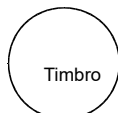
**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI
SOTTOSCRITTORI**

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.
.....),

(indicare il numero in cifre e in lettere)

da me identificati, a norma dell'art. 21, c. 2, del d.P.R. n.
445/2000, con il documento segnato a margine di ciascuno,
hanno sottoscritto in mia presenza.

....., data



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Comune di CASALGRANDE

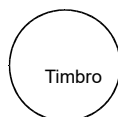
UFFICIO ELETTORALE**CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE
NELLE LISTE ELETTORALI**

Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n. cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste
elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

..... //

**Il responsabile del servizio**

.....

*Allegato C***(Art. 25 del regolamento)**

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E
ABROGATIVO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
E ALL'ART. 61, COMMA 1 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CONSULTIVO-PROPOSITIVO-ABROGATIVO QUESITO: SI NO

Segue allegato C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO data COMUNE DI CASALGRANDE SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE 	
---	--

Timbro

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1272/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO" si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 22/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 92 del 29/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO" .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/01/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 92 del 29/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO" .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/01/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 24/01/2022	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE NAPOLEONE ROSARIO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	---